Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Mercoledì, 3 agosto 1932 - Anno X** **Numero 178**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II). L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . »	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). »	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . »	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** - Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1.35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la III Esposizione di pittura e scultura e bianco-nero in Montecatini-Terme.

Con decreto 3 luglio 1932 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 19 detto mese al registro n. 5 Finanze, foglio n. 395, la Società Belle Arti della Toscana è stata autorizzata a promuovere ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la III Esposizione di pittura e scultura e bianco-nero che ha luogo in Montecatini-Terme dal 3 luglio 1932-X al 30 ottobre successivo.

(4244)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 31 marzo 1932, n. 867.
Riconoscimento delle operazioni militari svoltesi in Cirenaica dal 1° febbraio 1931 al 24 gennaio 1932, quali operazioni di grande polizia coloniale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1769;
Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621;
Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 212;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326;
Visti gli altri provvedimenti legislativi emanati in applicazione dei suddetti per iniziativa e su proposta dei Ministri Segretari di Stato per gli affari delle colonie e della guerra;
Vista la legge 3 luglio 1930, n. 1079;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari delle colonie e di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dei Regi decreti 16 novembre 1922, n. 1769, e 18 marzo 1923, n. 621, e quelle dei Regi decreti-legge 14 gennaio 1926, n. 212, e 4 ottobre 1928, n. 2326, sono applicabili ai personali militari delle forze armate dello Stato che hanno partecipato alle operazioni militari svolte in Cirenaica dal 1° febbraio 1931 al 24 gennaio 1932, riconosciute quali appartenenti ad un ciclo di operazioni di grande polizia coloniale, a tutti gli effetti previsti dai citati provvedimenti compreso il conseguimento dei benefici di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491, riguardanti la pensione, l'assegno e l'indennità di guerra.

Art. 2.

Le eventuali nomine ad ufficiale in servizio permanente effettivo per merito di guerra verranno effettuate in rapporto alle disponibilità dei posti per vacanze, che si sono verificate posteriormente alla data del 20 agosto 1926 e che si verificheranno in avvenire, nel complesso dei vari ruoli degli ufficiali delle forze armate dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 868.
Approvazione della Convenzione fra la Santa Sede ed il Regno d'Italia relativa alla Veneranda Arca di S. Antonio di Padova, stipulata a Roma il 23 maggio 1932.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810, che ha approvato il Concordato tra il Regno d'Italia e la Santa Sede, stipulato a Roma l'11 febbraio 1929;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione tra la Santa Sede e il Regio Governo relativa alla Veneranda Arca di Sant'Antonio di Padova, stipulata a Roma il 23 maggio 1932.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla data di firma della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 75. — MANCINI.

Convenzione tra la Santa Sede e il Regio Governo relativa alla Veneranda Arca di S. Antonio in Padova.

Nell'atto che la Santa Sede, in applicazione dell'art. 27 del Concordato ed in esecuzione del regolamento per la cessione della Basilica di S. Antonio in Padova con gli edifizi ed opere annesse, firmato il 18 maggio 1932, prende possesso della detta Basilica con gli edifizi ed opere annesse, la Santa Sede medesima ed il Regio Governo convengono che l'Ente, denominato Veneranda Arca di Sant'Antonio di Padova, così benemerito per la conservazione ed il miglioramento degli edifizi monumentali, i quali sono sorti intorno al sepolcro glorioso del Santo, e che si è mantenuto attraverso i secoli fino ad oggi senza venir meno alla sua destinazione, seguiti ad esistere e funzionare.

Le norme fondamentali che reggono l'Ente sono le seguenti:

1. — La Veneranda Arca di S. Antonio ha per fine di provvedere alla conservazione e al miglioramento degli edifizi monumentali della Basilica e degli altri stabili annessi.

È esclusa ogni ingerenza del detto Ente nell'esercizio del culto.

2. — Il patrimonio della Veneranda Arca può avere incremento da lasciti e donazioni; tuttavia, se in tali lasciti e donazioni sono inclusi oneri di Messe e comunque di culto, l'adempimento di tali oneri passa senz'altro alla Santa Sede, alla quale vengono consegnati i capitali relativi.

È esclusa la raccolta da parte della Veneranda Arca di offerte manuali.

3. — L'Ente devolve annualmente un decimo delle proprie rendite patrimoniali nette alla Santa Sede, quale contributo alle spese di custodia, pulizia e simili della Basilica ed annessi.

Per la Biblioteca e Museo Antoniano, l'Arca, in relazione al constatato fabbisogno, corrisponde alla Santa Sede un'annua somma, da determinarsi d'accordo con la Santa Sede medesima. Parimenti un accordo interverrà nei riguardi della Cappella musicale.

4. — L'amministrazione dei beni dell'Arca è affidata ad un Collegio di sette membri, denominati presidenti, che prestano la loro opera gratuitamente. Due di essi sono di libera nomina pontificia. Gli altri cinque sono nominati dal comune di Padova tra i cittadini padovani, professanti la religione cattolica, dopo aver avuto per ciascuno il gradimento della Santa Sede.

Il P. Rettore dei Minori Conventuali, officianti la Basilica, è uno dei due membri di libera nomina pontificia.

I suddetti presidenti eleggono tra loro un presidente capo.

5. — Le nuove opere, da eseguirsi in Basilica ed annessi, debbono essere deliberate dai presidenti col voto favorevole di almeno cinque di essi, compresi tra loro i due di libera nomina pontificia. Tali deliberazioni però non potranno essere eseguite se non col consenso, dato in iscritto, del Prelato Pontificio, delegato a reggere la Basilica e le opere annesse.

Per i lavori di semplice ed ordinaria manutenzione, basterà la deliberazione di maggioranza dei presidenti ed il consenso anche verbale del detto Prelato.

6. — I bilanci debbono essere presentati contemporaneamente alla Santa Sede e al Ministero della giustizia per le rispettive approvazioni.

7. — Qualunque norma o disposizione, contraria alla presente Convenzione, s'intende senza effetto.

In fede di che, la presente Convenzione viene firmata per la Santa Sede da Sua Eccellenza Monsignor FRANCESCO BORGONGINI DUCA, Arcivescovo di Eraclea, Nunzio Apostolico, e per il Governo italiano da Sua Eccellenza l'onorevole DINO GRANDI, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri.

Fatta in Roma, in doppio originale, il ventitre maggio millenovecentotrentadue.

Per la Santa Sede:
(*L. S.*) FRANCESCO BORGONGINI DUCA
Arciv. di Eraclea, Nunzio Apostolico.

Per il Governo italiano:
(*L. S.*) DINO GRANDI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. **869**.
Approvazione del Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario, stipulato a Lussemburgo, tra il Regno d'Italia ed il Granducato del Lussemburgo, il 15 aprile 1932.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario stipulato a Lussemburgo, tra il Regno d'Italia e il Granducato del Lussemburgo, il 15 aprile 1932.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto a partire dalla data dello scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 71. — MANCINI.

Traité de conciliation et de règlement judiciaire entre le Royaume d'Italie et le Grand-Duché de Luxembourg.

Sa Majesté le Roi d'Italie et *Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg*, s'inspirant des heureuses relations d'amitié qui unissent Leurs deux Pays;

Considérant que Leur collaboration à l'oeuvre de la paix s'est déjà affirmée dans Leur adhésion commune au Traité de Londres du 11 mai 1867, au Pacte de la Société des Nations et au Pacte de renonciation à la Guerre, signé à Paris le 28 août 1928;

Désireux de développer cette politique de confiance et d'entente;

Sincèrement convaincus de la nécessité d'assurer, dans l'intérêt de la paix générale, le développement des procédures de règlement pacifique des différends internationaux et d'assurer, dans tous les cas, le règlement pacifique des différends qui pourraient surgir entre Leurs Pays;

Ont résolu de conclure un Traité de conciliation et de règlement judiciaire à ces fins et ont désigné pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Monsieur Girolamo de' Rossi, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Luxembourg;

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg:

Monsieur Joseph Bech, Son Ministre d'Etat, Président du Gouvernement;

lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er.

Les Parties contractantes, vu les relations d'amitié et de confiance qui les unissent, s'engagent à soumettre à une procédure de conciliation tous les différends, de quelque nature qu'ils soient, qui s'élèveraient entre elles et n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.

En cas d'échec de la procédure de conciliation, un règlement judiciaire sera recherché conformément aux art. 15 et suivants du présent Traité.

Demeurent réservés les différends pour la solution desquels une procédure spéciale est prescrite par d'autres conventions en vigueur entre les Parties contractantes.

Art. 2.

S'il s'agit d'un différend qui, à teneur de la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des tribunaux, la Partie défenderesse pourra s'opposer à ce qu'il soit soumis à une procédure de conciliation et, le cas échéant, à un règlement judiciaire avant qu'un jugement définitif ait été rendu par l'autorité judiciaire compétente.

La demande de conciliation devra, dans ce cas, être formée une année, au plus tard, à compter de ce jugement.

Art. 3.

Les Parties contractantes institueront une Commission permanente de conciliation composée de cinq membres.

Elles nommeront chacune un membre à leur gré et désigneront les trois autres d'un commun accord. Ces trois membres ne devront, ni être des ressortissants des Parties contractantes, ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service.

Le président de la Commission sera nommé, d'un commun accord, parmi les membres désignés en commun.

Tant que la procédure n'est pas ouverte, chacune des Parties contractantes aura le droit de révoquer le commissaire nommé par elle et de lui désigner un successeur, comme aussi de retirer son consentement à la nomination de chacun des trois membres désignés en commun. Dans ce cas, il y aura lieu de procéder sans délai au remplacement des membres dont le mandat a pris fin.

Il sera pourvu au remplacement des commissaires selon le mode fixé pour leur nomination.

Art. 4.

La Commission sera constituée dans les six mois qui suivront l'echange des ratifications du présent Traité.

Si la nomination des membres à désigner en commun n'intervient pas dans ce délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, il sera procédé aux nominations conformément à l'article 45 de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 18 octobre 1907.

Art. 5.

La Commission permanente de conciliation aura pour tâche de faciliter la solution du différend, en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait et en formulant des propositions en vue du règlement de la contestation.

Elle sera saisie sur requête adressée à son président par l'une des Parties contractantes.

Notification de cette requête sera faite, en même temps, à la Partie adverse par la Partie qui demande l'ouverture de la procédure de conciliation.

Art. 6.

La Commission se réunira, sauf convention contraire, au lieu désigné par son président.

Art. 7.

La procédure devant la Commission sera contradictoire.

La Commission réglera elle-même la procédure, en tenant compte, sauf décision contraire prise à l'unanimité, des dispositions contenues au titre III de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 1907.

Art. 8.

Les délibérations de la Commission auront lieu à huis clos, à moins que la Commission, d'accord avec les Parties, n'en décide autrement.

Art. 9.

Les Parties contractantes auront le droit de nommer, auprès de la Commission, des agents spéciaux, qui serviront, en même temps, d'intermédiaires entre elles et la Commission.

Art. 10.

Sauf disposition contraire du présent Traité, les décisions de la Commission seront prises à la majorité simple des voix.

Art. 11.

Les Parties contractantes s'engagent à faciliter, dans la plus large mesure possible, les travaux de la Commission et, en particulier, à user de tous les moyens dont elles disposent, d'après leur législation intérieure, pour lui permettre de procéder, sur leur territoire, à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts, ainsi qu'à des descentes sur les lieux.

Art. 12.

La Commission présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les Parties contractantes ne décident, d'un commun accord, de proroger ce délai.

Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties.

Le rapport de la Commission n'aura, ni en ce qui concerne l'exposé des faits, ni en ce qui concerne les considérations juridiques, le caractère d'une sentence arbitrale.

Art. 13.

La Commission de conciliation fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer à l'égard de ses propositions.

Ce délai n'excédera pas toutefois la durée de trois mois.

Art. 14.

Pendant la durée effective de la procédure, les membres de la Commission de conciliation recevront une indemnité dont le montant sera arrêté entre les Parties contractantes.

Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la Commission.

Art. 15.

Si l'une des Parties n'accepte pas les propositions de la Commission permanente de conciliation ou ne se prononce pas dans le délai fixé par son rapport, chacune d'elles pourra demander que le litige soit soumis à la Cour Permanente de Justice Internationale.

Dans le cas où, de l'avis de la Cour, le litige ne serait pas d'ordre juridique, les Parties conviennent qu'il sera tranché *ex aequo et bono*.

Art. 16.

Les Parties contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis spécial déterminant nettement l'objet du différend, les compétences particulières qui pourraient être dévolues à la Cour Permanente de Justice Internationale, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre elles.

Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gouvernements des Parties contractantes.

Il sera interprété en tous points par la Cour de Justice.

Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois à compter du jour où l'une des Parties a été saisie d'une demande aux fins de règlement judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour de Justice par voie de simple requête.

Art. 17.

Si la Cour Permanente de Justice Internationale établissait qu'une décision d'une instance judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l'une des Parties contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens, et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer par voie administrative les conséquences de la décision dont il s'agit, il serait accordé à la Partie lésée une satisfaction équitable d'un autre ordre.

Art. 18.

L'arrêt rendu par la Cour Permanente de Justice Internationale sera exécuté de bonne foi par les Parties.

Les difficultés auxquelles son interprétation pourrait donner lieu seront tranchées par la Cour de Justice que chacune des Parties pourra saisir à cette fin par voie de simple requête.

Art. 19.

Durant le cours de la procédure de conciliation ou de la procédure judiciaire, les Parties contractantes s'abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l'acceptation des propositions de la Commission de conciliation ou sur l'exécution de l'arrêt de la Cour Permanente de Justice Internationale.

Art. 20.

Les contestations qui surgiraient au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent Traité seront, sauf convention contraire, soumises directement à la Cour Permanente de Justice Internationale par voie de simple requête.

Art. 21.

Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Luxembourg dans le plus bref délai possible.

Le Traité entrera en vigueur dès l'échange des ratifications. Il est conclu pour la durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera censé être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.

Si une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire est pendant lors de l'expiration du présent Traité, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent Traité ou de toute autre convention que les Parties contractantes seraient convenues de lui substituer.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité.

Fait, en double exemplaire, à Luxembourg, le 15 avril 1932.

G. DE' ROSSI BECH

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
FANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 luglio 1932, n. 870.
Assicurazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di provvedere all'assicurazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia » contro i rischi di costruzione ed allestimento e quelli ordinari di navigazione, che non siano coperti dal mercato assicurativo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere, con le modalità ed i limiti indicati negli articoli seguenti, l'assicurazione dei piroscafi « Rex », varato a Genova-Sestri il 1° agosto 1931, e « Conte di Savoia », varato a Trieste il 28 ottobre 1931, entrambi attualmente in corso di costruzione ed allestimento per conto della Società di navigazione « Italia » (Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo e Navigazione generale).

Art. 2.

Costituiscono oggetto dell'assicurazione di cui all'articolo precedente i rischi di costruzione e di allestimento e quelli ordinari di navigazione, da cui derivi perdita totale od abbandono.
L'Istituto nazionale delle assicurazioni terrà gestione separata dei rischi medesimi, direttamente o a mezzo di una delle società ad esso collegate, autorizzata all'esercizio dell'assicurazione trasporti.
La gestione è tenuta per conto e nell'interesse dello Stato.

Art. 3.

I rischi di costruzione e di allestimento dei piroscafi indicati all'art. 1 sono limitati alle somme eventualmente non coperte d'assicurazione presso l'industria privata.
L'assicurazione dei rischi suddetti, compresi quelli delle prove contrattuali, cesserà per ciascun piroscafo dal giorno in cui esso sarà consegnato dalla Società costruttrice alla Società committente. Sino a tal giorno l'assicurazione sarà fatta a favore delle società o ditte che hanno assunto la costruzione e l'allestimento dei piroscafi, ma le relative polizze saranno vincolate alla Società « Italia » ed all'Istituto di credito navale, in conformità delle clausole contenute nei contratti intercedenti fra il committente e gli assuntori della costruzione e dell'allestimento e tra il committente e l'Istituto di credito navale.

Art. 4.

I rischi ordinari di navigazione per perdita totale o abbandono, sui piroscafi indicati all'art. 1, saranno assunti nei limiti delle somme eventualmente non coperte, e che non sia possibile coprire d'assicurazione dalla industria privata.

Art. 5.

Le condizioni di assicurazione saranno stabilite dal Comitato costituito con le norme dell'art. 7 in analogia a quelle in uso presso l'industria privata nazionale.
Per la determinazione del premio di assicurazione, il valore delle navi assicurate sarà stabilito tenuto conto del costo di costruzione e del normale deperimento annuale.

Art. 6.

I premi di assicurazione saranno accantonati in uno speciale fondo presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni. Il fondo sarà gestito con le norme stabilite dal Ministero delle comunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.
Dal fondo stesso saranno prelevate le somme occorrenti per il pagamento degli indennizzi e dei premi di riassicurazione. In caso d'insufficienza del fondo sarà provveduto mediante apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni.
Per la gestione stessa è stabilita a favore dell'Istituto una commissione del 3 % dei premi, comprensiva di ogni spesa o compenso.

Art. 7.

Alla determinazione del valore delle navi, dell'ammontare del premio di assicurazione, all'accettazione e definizione dei rischi ed alla liquidazione dei sinistri, presiede uno speciale Comitato, le cui funzioni sono gratuite.
Al Comitato stesso è conferita ogni più ampia facoltà per la gestione dei rischi di cui agli articoli 3 e 4, compresa quella di provvedere alla cessione in riassicurazione, con opportune garanzie e cautele, dei rischi stessi ad imprese (nazionali od estere) di notoria solidità.
Il Comitato, avente sede presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, è nominato con decreto del Ministro per le comunicazioni.
Fanno parte del Comitato suddetto:
il presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, che lo presiede;
il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
un rappresentante del Registro italiano navale ed aeronautico;
un rappresentante della Confederazione nazionale fascista imprese di navigazione marittima ed aerea;
un rappresentante della Confederazione nazionale fascista del credito e delle assicurazioni;
un rappresentante della Società collegata all'Istituto nazionale delle assicurazioni che provvede alla speciale gestione di cui all'art. 2;
un rappresentante dell'Unione italiana di riassicurazioni.
Le deliberazioni del Comitato sono subordinate all'approvazione dei Ministri per le comunicazioni, per le finanze e per le corporazioni in quanto concerne la determinazione della misura del rischio e del premio.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 323, *foglio* 10. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. **871.**
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Catanzaro.

N. 871. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Catanzaro.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. **872.**
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Umago.

N. 872. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione di carità di Umago (provincia di Pola).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. **873.**
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Postal.

N. 873. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Postal (provincia di Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. **874.**
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Castelmassa.

N. 874. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico della Congregazione di carità di Castelmassa.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. **875.**
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Bosaro.

N. 875. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico della Congregazione di carità di Bosaro.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. **876.**
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Ligosullo.

N. 876. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Ligosullo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. **877.**
Erezione in ente morale della « Fondazione 6 agosto 1916 » a favore dei militari di truppa dell'8° reggimento fanteria.

N. 877. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la « Fondazione 6 agosto 1916 », costituita col capitale nominale di L. 4000 e destinata a favore dei militari di truppa dell'8° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 30 giugno 1932.
Scioglimento del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto chimico-agrario sperimentale di Gorizia e nomina del commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 13 e 42 del R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, concernente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, modificati con la legge 5 giugno 1930, n. 951;

Vista la lettera in data 10 giugno 1932-X, con la quale il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto chimico-agrario sperimentale di Gorizia, in carica all'epoca dell'emanazione del R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, ha presentate le dimissioni dalla carica stessa;

Considerato che, in seguito a tali dimissioni e fino a quando non sarà possibile di provvedere alla costituzione del Comitato amministrativo dell'Istituto predetto, a norma del nuovo statuto dell'Ente, da emanarsi giusta l'art. 3 del Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, viene a determinarsi irregolare funzionamento dell'Istituto;

Ritenuta, in conseguenza, l'opportunità dello scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto e della nomina di un commissario straordinario;

Sentito il parere del Comitato per la sperimentazione agraria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto chimico-agrario sperimentale di Gorizia è sciolto.
Il cav. uff. Alessandro Visca è nominato commissario straordinario, con l'incarico del governo amministrativo dell'Istituto, fino a nuova disposizione.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1932 - Anno X
Registro n. 12 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 143.

(4245)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1932.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Torino ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Torino chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Torino la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1932 - Anno X
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 327. — GUALTIERI.

(4233)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1932.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Cremona ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Cremona, chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Cremona, la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1932 - Anno X
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 87.

(4234)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1932.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare ed a cedere alcuni immobili siti in Mocogno di Lama Mocogno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 19 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Lama Mocogno il 30 settembre 1928-VI a rogito del notaio dott. Paolo Cuniberti, residente in Pavullo, atto col quale l'Opera nazionale Balilla acquistò due appezzamenti di terreno di proprietà privata siti in Mocogno di Lama Mocogno per il prezzo complessivo di L. 1600;
Considerato che su tale terreno fu iniziato a cura dell'Opera nazionale Balilla un edificio da destinare ad uso di caserma montana;

Veduto l'atto stipulato in Modena il 5 giugno 1930-VIII a rogito del notaio Arturo Sillingardi, residente in Modena, atto col quale l'Opera nazionale Balilla cedette in proprietà alla Cassa di beneficenza ed assistenza fascista di Modena i due appezzamenti di terreno come sopra acquistati ed il fabbricato costruito sui medesimi ad uso di caserma montana e si impegnò di versare la somma di 150.000 lire alla detta Cassa di beneficenza ed assistenza fascista di Modena mentre la Cassa medesima si impegnò di concedere in uso perpetuo e gratuito all'Opera nazionale Balilla la caserma suddetta per esercitazioni sciatorie ed a provvedere a proprie spese al mantenimento dei partecipanti alle esercitazioni in parola nonchè a versare al Comitato provinciale dell'Opera nazionale Balilla di Modena un contributo di L. 100.000 annue;

Veduto l'atto stipulato in Modena il 20 gennaio 1931-IX a rogito del dott. Italo Zauli Saiani, notaio residente in Modena, atto col quale l'Opera nazionale Balilla a modifica del precedente atto, rinunziò a favore della Cassa di beneficenza ed assistenza fascista di Modena al diritto di uso perpetuo e gratuito sulla caserma sopraricordata e la Cassa cedette in corrispettivo in uso perpetuo all'Opera nazionale Balilla uno stabile sito in Parrello e denominato « La Prediera » e destinato a colonia estiva;

Veduta la deliberazione n. 11 in data 17 marzo 1931-IX con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato gli atti suddetti;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto ed alla cessione dei beni immobili in conformità degli atti di cui alle premesse.

Roma, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4206)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1932.
Inclusione della provincia di Campobasso, agli effetti venatori, nel 6° compartimento del Medio e Basso Adriatico.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i decreti Ministeriali 14 e 15 luglio 1932-X, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 20 dello stesso mese, con i quali veniva provveduto per la suddivisione del Regno in compartimenti venatori e veniva disposto il calendario venatorio di apertura per l'annata 1932-33;

Considerato che nei sopra citati decreti non veniva menzionata la provincia di Campobasso;

Decreta:

La provincia di Campobasso, agli effetti venatori, viene assegnata al 6° compartimento — Medio e Basso Adriatico — ed inserita, nel relativo elenco, fra Aquila e Foggia.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(4247)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-1002 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bresan Giovanni fu Antonio e fu Rutar Orsola, nato a Piedimelze (Tolmino) il 25 dicembre 1873 e residente a Piedimelze (Tolmino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bresan Maria di Giacomo Valentincic, nata a Piedicolle il 10 novembre 1881, moglie;
Bresan Giovanni, nato a Piedimelze il 22 gennaio 1906, figlio;
Bresan Maria, nata a Piedimelze il 22 gennaio 1908, figlia;
Bresan Giuseppe, nato a Piedimelze il 3 marzo 1912, figlio;
Bresan Angela, nato a Piedimelze il 23 maggio 1915, figlia;
Bresan Venceslao, nato a Piedimelze il 4 luglio 1917, figlio;
Bresan Matilde, nata a Piedimelze l'11 febbraio 1921, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4020)

N. 50-1007 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bresan Mattia fu Andrea e fu Leban Anna, nato a Sallas Ciadra (Tolmino) il 22 febbraio

1880 e residente a Sallas Ciadra (Tolmino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bresan Giuseppina di Giuseppe Leban, nata a Ciadra il 22 gennaio 1888, moglie;

Bresan Mattia, nato a Sallas Ciadra il 24 ottobre 1906, figlio;

Bresan Giovanni, nato a Sallas Ciadra il 14 dicembre 1907, figlio;

Bresan Marianna, nata a Sallas Ciadra il 26 novembre 1908, figlia;

Bresan Cristina, nata a Sallas Cialdra il 10 agosto 1911, figlia;

Bresan Teresa, nata a Sallas Ciadra il 12 settembre 1912, figlia;

Bresan Lucia, nata a Sallas Ciadra il 6 dicembre 1913, figlia;

Bresan Caterina, nata a Sallas Ciadra il 7 novembre 1915, figlia;

Bresan Giuseppe, nato a Sallas Ciadra il 9 gennaio 1920, figlio;

Bresan Luigi, nato a Sallas Ciadra il 29 maggio 1921, figlio;

Bresan Paolina, nata a Sallas Ciadra il 1° dicembre 1922, figlia;

Bresan Andrea, nato a Sallas Ciadra il 14 novembre 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4021)

N. 50-1008 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Bresan Giovanni di Andrea e fu Leban Anna, nato a Sallas Ciadra (Tolmino) il 12 dicembre 1883 e residente a Sallas Ciadra (Tolmino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bresan Caterina fu Giovanni Rutar, nata a Sallas Ciadra il 3 aprile 1888, moglie;

Bresan Giovanni, nato a Sallas Ciadra il 18 novembre 1913, figlio;

Bresan Francesco, nato a Sallas Ciadra il 22 gennaio 1916, figlio;

Bresan Maria, nata a Sallas Ciadra il 23 dicembre 1917, figlia;

Bresan Michele, nato a Sallas Ciadra il 13 luglio 1919, figlio;

Bresan Oscarre, nato a Sallas Ciadra il 9 gennaio 1922, figlio;

Bresan Rosa, nata a Sallas Ciadra il 22 luglio 1926, figlia;

Bresan Andrea fu Mattia, nato a Sallas Ciadra il 28 novembre 1855, padre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4022)

N. 50-1009 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bresan Oscarre fu Andrea e fu Leban Antonia, nato a Tolmino l'11 luglio 1883 e residente a Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresciani ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4023)

N. 50-285 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Antonio fu Giuseppe e fu Cecon Luigia, nato a Robedischis (Bergogna) il 4 settem-

bre 1905 e residente a Robedischis (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Amalia fu Giuseppe Cencic, nata a Robedischis il 28 gennaio 1904, moglie;

Cencic Luigi, nato a Robedischis il 10 novembre 1925, figlio;

Cencic Romualdo, nato a Robedischis il 22 ottobre 1927, figlio;

Cencic Leonarda, nata a Robedischis il 16 gennaio 1930, figlia;

Cencic Leonardo fu Giuseppe, nato a Robedischis il 6 novembre 1907, fratello;

Cencic Maria fu Giuseppe, nata a Robedischis il 4 aprile 1910, sorella;

Cencic Giovanni fu Giuseppe, nato a Robedischis il 18 giugno 1911, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4024)

N. 50-286 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cencic Teresa fu Pietro e fu Cencic Maria, nata a Robedischis (Bergogna) il 24 agosto 1871 e residente a Robedischis (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4025)

N. 50-287 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cencic Amalia in Cenci fu Giuseppe e fu Cencic Luigia, nata a Robedischis (Bergogna) il 28 gennaio 1904 e residente a Robedischis (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4026)

N. 50-288 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Francesco fu Pietro e di Cencic Teresa, nato a Robedischis (Bergogna) il 4 dicembre 1881 e residente a Robedischis (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Giovanna di Antonio Pausin, nata a Robedischis il 26 ottobre 1889, moglie;

Cencic Rosalia, nata a Robedischis il 7 luglio 1915, figlia;

Cencic Maria, nata a Robedischis il 18 ottobre 1919, figlia;

Cencic Susanna, nata a Robedischis il 14 agosto 1923, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4027)

N. 50-289 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Leonardo fu Giovanni e della fu Cencic Lucia, nato a Robedischis (Bergogna) il 23 dicembre 1871 e residente a Robedischis (Bergogna) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Rosa di Stefano Cencic, nata a Montefosca il 23 maggio 1885, moglie;
Cencic Francesco, nato a Robedischis il 1° marzo 1903, figlio;
Cencic Antonio, nato a Robedischis il 17 aprile 1905, figlio;
Cencic Vincenzo, nato a Robedischis il 27 novembre 1908, figlio;
Cencic Luigi, nato a Robedischis il 2 giugno 1910, figlio;
Cencic Maria, nata a Robedischis il 1° febbraio 1912, figlia;
Cencic Paolina, nata a Robedischis il 21 novembre 1915, figlia;
Cencic Giuseppe, nato a Robedischis il 10 agosto 1919, figlio;
Cencic Amalia, nata a Robedischis il 27 settembre 1924, figlia;
Cencic Luigi di Maria Cencic, nato a Robedischis il 15 luglio 1929, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4028)

N. 50-290 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cencic Rosa in Cenci fu Stefano e di Mokoringh Maria, nata a Montefosca il 23 maggio 1885 e residente a Bergogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4029)

N. 50-995 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bressan Andrea di Giovanni e di Leban Anna, nato a Tolmino il 21 ottobre 1885 e residente a Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bresan Teresa fu Antonio Jan, nata a Gorizia il 7 luglio 1901, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4030)

N. 50-996 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bresan ved. Anna fu Giovanni Kenda e della fu Gaberscik Maria, nata a Gabria (Tolmino) il 5 luglio 1897 e residente a Gabria (Tolmino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bresan Giovanni fu Giovanni, nato a Gabria il 1° settembre 1923, figlio;

Bresan Giuliana fu Giovanni, nata a Gabria il 18 giugno 1925, figlia;

Bresan Francesco fu Giovanni, nato a Gabria il 27 gennaio 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4031)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 166.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° agosto 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.61
Inghilterra (Sterlina)	69 —
Francia (Franco)	76.90
Svizzera (Franco)	382 —
Albania (Franco)	378.20
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.732
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.10
Cecoslovacchia (Corona)	58.42
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.72
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.675
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.43
Olanda (Fiorino)	7.93
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158.50
Svezia (Corona)	3.55
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	378.38
Rendita 3,50 % (1906)	72.325
Id 3,50 % (1902)	68.50
Id 3 % lordo	46.675
Consolidato 5 %	80.50
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.025
Id. id. Id. 1934	99.70
Id. id. Id. 1940	98.725
Id. id. Id. 1941	98.875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	82.85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 5 %.

(2a *pubblicazione*). Avviso n. 172.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 5 per cento, n. 177425, di L. 360, intestato a Grella Roberto fu Zaverio, domiciliato a Roma.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3° e 4° pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 28 maggio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3631)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di capo-officina per le macchine utensili presso il Regio istituto industriale nazionale di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la legge 28 giugno 1929, n. 1024;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale nazionale di Bergamo, approvata con decreto Ministeriale 16 marzo 1925;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4113, in data 7 marzo 1932, che autorizza a bandire il concorso pubblico per il posto di capo-officina per le macchine utensili vacante nel Regio istituto industriale nazionale di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale nazionale di Bergamo è aperto il concorso pubblico, per titoli e per esami, al posto di capo-officina per le macchine utensili.

Art. 2.

Il capo-officina prescelto inizia la sua carriera come capo-officina d'Istituto industriale inquadrato nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800, rispettivamente ridotti a L. 8184 ed a L. 1584, per effetto del R decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 9°.

Dal periodo di prova, ai soli effetti del conseguimento dell'anzianità, è esonerato il personale titolare ammesso al concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti.

1° titolo di studio. Licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari e altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità del candidato ad occupare il posto di capo-officina per le macchine utensili;

2° copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto);

5° certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali, o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la carta di identità.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4235)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di capo-officina edile presso il Regio istituto industriale di Messina.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 27 giugno 1929, n. 1047, e 26 novembre 1930, n. 1491;

Vista la legge 28 giugno 1929, n. 1024;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Messina, approvata con decreto Ministeriale 23 settembre 1925, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1925;
Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 107601 del 7 giugno 1930-VIII, che autorizza fra l'altro a bandire il concorso per il posto di capo-officina edile nel Regio istituto industriale di Messina;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Messina è aperto il concorso pubblico, per titoli e per esami, al posto di capo-officina edile.

Art. 2.

Il capo-officina prescelto inizia la sua carriera come capo-officina d'istituto industriale inquadrato nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800, rispettivamente ridotti a L. 8184 ed a L. 1584, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 9°.
Dal periodo di prova, ai soli effetti del conseguimento dell'anzianità, è esonerato il personale titolare ammesso al concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.
Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:
1° titolo di studio Licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari e altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità del candidato ad occupare il posto di capo-officina per le macchine utensili;
2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;
3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);
4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto);
5° certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del tribunale);
6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto);
7° stato di famiglia;
8° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;
9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);
10° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.
Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.
Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali, o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma.
Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.
La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la carta di identità.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.
L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: DI MARZO.

(1236)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di capo-officina titolare per il ferro presso il Regio laboratorio scuola di Pieve di Cadore.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;
Vista la pianta organica del Regio laboratorio scuola di Pieve di Cadore approvata con decreto Ministeriale 4 maggio 1926, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1926;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, circa la riduzione degli stipendi e degli altri emolumenti dei dipendenti statali;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio laboratorio scuola di Pieve di Cadore è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di capo-officina titolare per il ferro.

Art. 2.

Il capo-officina prescelto inizia la sua carriera come capo-officina di laboratorio scuola inquadrato nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800, ridotti, in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, rispettivamente a L. 8184 e a L. 1584, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 10°.
Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica — Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.
Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:
1° titolo di studio (in originale o in copia autentica). Licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari e altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità del candidato ad occupare il posto di capo-officina per il ferro. Per il personale in servizio come titolare nelle scuole di grado inferiore, titoli di esercizio professionale;
2° copia autentica dell'atto di nascita, dalla quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, eccezione fatta per i combattenti ed invalidi di guerra per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. (La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale);
3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale;
4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto);
5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);
6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto);
7° stato di famiglia;
8° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;
9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);
10° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.
I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.
Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.
Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati da scuole di istruzione media tecnica aventi ordinamento autonomo, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma.
Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.
La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.
L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà trascorrere dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato decreto del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4237)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° | Roma - Mercoledì, 3 agosto 1932 - Anno X | Numero 178

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la III Esposizione di pittura e scultura e bianco-nero in Montecatini-Terme.

Con decreto 3 luglio 1932 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 19 detto mese al registro n. 5 Finanze, foglio n. 395, la Società Belle Arti della Toscana è stata autorizzata a promuovere ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la III Esposizione di pittura e scultura e bianco-nero che ha luogo in Montecatini-Terme dal 3 luglio 1932-X al 30 ottobre successivo.

(4244)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 31 marzo 1932, n. 867.
Riconoscimento delle operazioni militari svoltesi in Cirenaica dal 1° febbraio 1931 al 24 gennaio 1932, quali operazioni di grande polizia coloniale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1769;
Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621;
Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 212;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326;
Visti gli altri provvedimenti legislativi emanati in applicazione dei suddetti per iniziativa e su proposta dei Ministri Segretari di Stato per gli affari delle colonie e della guerra;
Vista la legge 3 luglio 1930, n. 1079;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari delle colonie e di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dei Regi decreti 16 novembre 1922, n. 1769, e 18 marzo 1923, n. 621, e quelle dei Regi decreti-legge 14 gennaio 1926, n. 212, e 4 ottobre 1928, n. 2326, sono applicabili ai personali militari delle forze armate dello Stato che hanno partecipato alle operazioni militari svolte in Cirenaica dal 1° febbraio 1931 al 24 gennaio 1932, riconosciute quali appartenenti ad un ciclo di operazioni di grande polizia coloniale, a tutti gli effetti previsti dai citati provvedimenti compreso il conseguimento dei benefici di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491, riguardanti la pensione, l'assegno e l'indennità di guerra.

Art. 2.

Le eventuali nomine ad ufficiale in servizio permanente effettivo per merito di guerra verranno effettuate in rapporto alle disponibilità dei posti per vacanze, che si sono verificate posteriormente alla data del 20 agosto 1926 e che si verificheranno in avvenire, nel complesso dei vari ruoli degli ufficiali delle forze armate dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 868.
Approvazione della Convenzione fra la Santa Sede ed il Regno d'Italia relativa alla Veneranda Arca di S. Antonio di Padova, stipulata a Roma il 23 maggio 1932.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810, che ha approvato il Concordato fra il Regno d'Italia e la Santa Sede, stipulato a Roma l'11 febbraio 1929;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione tra la Santa Sede e il Regio Governo relativa alla Veneranda Arca di Sant'Antonio di Padova, stipulata a Roma il 23 maggio 1932.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla data di firma della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 75. — MANCINI.

Convenzione tra la Santa Sede e il Regio Governo relativa alla Veneranda Arca di S. Antonio in Padova.

Nell'atto che la Santa Sede, in applicazione dell'art. 27 del Concordato ed in esecuzione del regolamento per la cessione della Basilica di S. Antonio in Padova con gli edifizi ed opere annesse, firmato il 18 maggio 1932, prende possesso della detta Basilica con gli edifizi ed opere annesse, la Santa Sede medesima ed il Regio Governo convengono che l'Ente, denominato Veneranda Arca di Sant'Antonio di Padova, così benemerito per la conservazione ed il miglioramento degli edifizi monumentali, i quali sono sorti intorno al sepolcro glorioso del Santo, e che si è mantenuto attraverso i secoli fino ad oggi senza venir meno alla sua destinazione, seguiti ad esistere e funzionare.

Le norme fondamentali che reggono l'Ente sono le seguenti:

1. — La Veneranda Arca di S. Antonio ha per fine di provvedere alla conservazione e al miglioramento degli edifizi monumentali della Basilica e degli altri stabili annessi.

È esclusa ogni ingerenza del detto Ente nell'esercizio del culto.

2. — Il patrimonio della Veneranda Arca può avere incremento da lasciti e donazioni; tuttavia, se in tali lasciti e donazioni sono inclusi oneri di Messe e comunque di culto, l'adempimento di tali oneri passa senz'altro alla Santa Sede, alla quale vengono consegnati i capitali relativi.

È esclusa la raccolta da parte della Veneranda Arca di offerte manuali.

3. — L'Ente devolve annualmente un decimo delle proprie rendite patrimoniali nette alla Santa Sede, quale contributo alle spese di custodia, pulizia e simili della Basilica ed annessi.

Per la Biblioteca e Museo Antoniano, l'Arca, in relazione al constatato fabbisogno, corrisponde alla Santa Sede un'annua somma, da determinarsi d'accordo con la Santa Sede medesima. Parimenti un accordo interverrà nei riguardi della Cappella musicale.

4. — L'amministrazione dei beni dell'Arca è affidata ad un Collegio di sette membri, denominati presidenti, che prestano la loro opera gratuitamente. Due di essi sono di libera nomina pontificia. Gli altri cinque sono nominati dal comune di Padova tra i cittadini padovani, professanti la religione cattolica, dopo aver avuto per ciascuno il gradimento della Santa Sede.

Il P. Rettore dei Minori Conventuali, officianti la Basilica, è uno dei due membri di libera nomina pontificia.

I suddetti presidenti eleggono tra loro un presidente capo.

5. — Le nuove opere, da eseguirsi in Basilica ed annessi, debbono essere deliberate dai presidenti col voto favorevole di almeno cinque di essi, compresi tra loro i due di libera nomina pontificia. Tali deliberazioni però non potranno essere eseguite se non col consenso, dato in iscritto, del Prelato Pontificio, delegato a reggere la Basilica e le opere annesse.

Per i lavori di semplice ed ordinaria manutenzione, basterà la deliberazione di maggioranza dei presidenti ed il consenso anche verbale del detto Prelato.

6. — I bilanci debbono essere presentati contemporaneamente alla Santa Sede e al Ministero della giustizia per le rispettive approvazioni.

7. — Qualunque norma o disposizione, contraria alla presente Convenzione, s'intende senza effetto.

In fede di che, la presente Convenzione viene firmata per la Santa Sede da Sua Eccellenza Monsignor FRANCESCO BORGONGINI DUCA, Arcivescovo di Eraclea, Nunzio Apostolico, e per il Governo italiano da Sua Eccellenza l'onorevole DINO GRANDI, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri.

Fatta in Roma, in doppio originale, il ventitre maggio millenovecentotrentadue.

Per la Santa Sede:
(*L. S.*) FRANCESCO BORGONGINI DUCA
Arciv. di Eraclea, Nunzio Apostolico.

Per il Governo italiano:
(*L. S.*) DINO GRANDI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 869.
Approvazione del Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario, stipulato a Lussemburgo, tra il Regno d'Italia ed il Granducato del Lussemburgo, il 15 aprile 1932.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario stipulato a Lussemburgo, tra il Regno d'Italia e il Granducato del Lussemburgo, il 15 aprile 1932.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto a partire dalla data dello scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 71. — MANCINI.

Traité de conciliation et de règlement judiciaire entre le Royaume d'Italie et le Grand-Duché de Luxembourg.

Sa Majesté le Roi d'Italie et *Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg*, s'inspirant des heureuses relations d'amitié qui unissent Leurs deux Pays;

Considérant que Leur collaboration à l'oeuvre de la paix s'est déjà affirmée dans Leur adhésion commune au Traité de Londres du 11 mai 1867, au Pacte de la Société des Nations et au Pacte de renonciation à la Guerre, signé à Paris le 28 août 1928;

Désireux de développer cette politique de confiance et d'entente;

Sincèrement convaincus de la nécessité d'assurer, dans l'intérêt de la paix générale, le développement des procédures de règlement pacifique des différends internationaux et d'assurer, dans tous les cas, le règlement pacifique des différends qui pourraient surgir entre Leurs Pays;

Ont résolu de conclure un Traité de conciliation et de règlement judiciaire à ces fins et ont désigné pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Monsieur Girolamo de' Rossi, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Luxembourg;

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg:

Monsieur Joseph Bech, Son Ministre d'Etat, Président du Gouvernement;

lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er.

Les Parties contractantes, vu les relations d'amitié et de confiance qui les unissent, s'engagent à soumettre à une procédure de conciliation tous les différends, de quelque nature qu'ils soient, qui s'élèveraient entre elles et n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.

En cas d'échec de la procédure de conciliation, un règlement judiciaire sera recherché conformément aux art. 15 et suivants du présent Traité.

Demeurent réservés les différends pour la solution desquels une procédure spéciale est prescrite par d'autres conventions en vigueur entre les Parties contractantes.

Art. 2.

S'il s'agit d'un différend qui, à teneur de la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des tribunaux, la Partie défenderesse pourra s'opposer à ce qu'il soit soumis à une procédure de conciliation et, le cas échéant, à un règlement judiciaire avant qu'un jugement définitif ait été rendu par l'autorité judiciaire compétente.

La demande de conciliation devra, dans ce cas, être formée une année, au plus tard, à compter de ce jugement.

Art. 3.

Les Parties contractantes institueront une Commission permanente de conciliation composée de cinq membres.

Elles nommeront chacune un membre à leur gré et désigneront les trois autres d'un commun accord. Ces trois membres ne devront, ni être des ressortissants des Parties contractantes, ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service.

Le président de la Commission sera nommé, d'un commun accord, parmi les membres désignés en commun.

Tant que la procédure n'est pas ouverte, chacune des Parties contractantes aura le droit de révoquer le commissaire nommé par elle et de lui désigner un successeur, comme aussi de retirer son consentement à la nomination de chacun des trois membres désignés en commun. Dans ce cas, il y aura lieu de procéder sans délai au remplacement des membres dont le mandat a pris fin.

Il sera pourvu au remplacement des commissaires selon le mode fixé pour leur nomination.

Art. 4.

La Commission sera constituée dans les six mois qui suivront l'echange des ratifications du présent Traité.

Si la nomination des membres à désigner en commun n'intervient pas dans ce délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, il sera procédé aux nominations conformément à l'article 45 de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 18 octobre 1907.

Art. 5.

La Commission permanente de conciliation aura pour tâche de faciliter la solution du différend, en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait et en formulant des propositions en vue du règlement de la contestation.

Elle sera saisie sur requête adressée à son président par l'une des Parties contractantes.

Notification de cette requête sera faite, en même temps, à la Partie adverse par la Partie qui demande l'ouverture de la procédure de conciliation.

Art. 6.

La Commission se réunira, sauf convention contraire, au lieu désigné par son président.

Art. 7.

La procédure devant la Commission sera contradictoire.

La Commission réglera elle-même la procédure, en tenant compte, sauf décision contraire prise à l'unanimité, des dispositions contenues au titre III de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 1907.

Art. 8.

Les délibérations de la Commission auront lieu à huis clos, à moins que la Commission, d'accord avec les Parties, n'en décide autrement.

Art. 9.

Les Parties contractantes auront le droit de nommer, auprès de la Commission, des agents spéciaux, qui serviront, en même temps, d'intermédiaires entre elles et la Commission.

Art. 10.

Sauf disposition contraire du présent Traité, les décisions de la Commission seront prises à la majorité simple des voix.

Art. 11.

Les Parties contractantes s'engagent à faciliter, dans la plus large mesure possible, les travaux de la Commission et, en particulier, à user de tous les moyens dont elles disposent, d'après leur législation intérieure, pour lui permettre de procéder, sur leur territoire, à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts, ainsi qu'à des descentes sur les lieux.

Art. 12.

La Commission présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les Parties contractantes ne décident, d'un commun accord, de proroger ce délai.

Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties.

Le rapport de la Commission n'aura, ni en ce qui concerne l'exposé des faits, ni en ce qui concerne les considérations juridiques, le caractère d'une sentence arbitrale.

Art. 13.

La Commission de conciliation fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer à l'égard de ses propositions.

Ce délai n'excédera pas toutefois la durée de trois mois.

Art. 14.

Pendant la durée effective de la procédure, les membres de la Commission de conciliation recevront une indemnité dont le montant sera arrêté entre les Parties contractantes.

Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la Commission.

Art. 15.

Si l'une des Parties n'accepte pas les propositions de la Commission permanente de conciliation ou ne se prononce pas dans le délai fixé par son rapport, chacune d'elles pourra demander que le litige soit soumis à la Cour Permanente de Justice Internationale.

Dans le cas où, de l'avis de la Cour, le litige ne serait pas d'ordre juridique, les Parties conviennent qu'il sera tranché *ex aequo et bono*.

Art. 16.

Les Parties contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis spécial déterminant nettement l'objet du différend, les compétences particulières qui pourraient être dévolues à la Cour Permanente de Justice Internationale, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre elles.

Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gouvernements des Parties contractantes.

Il sera interprété en tous points par la Cour de Justice.

Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois à compter du jour où l'une des Parties a été saisie d'une demande aux fins de règlement judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour de Justice par voie de simple requête.

Art. 17.

Si la Cour Permanente de Justice Internationale établissait qu'une décision d'une instance judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l'une des Parties contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens, et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer par voie administrative les conséquences de la décision dont il s'agit, il serait accordé à la Partie lésée une satisfaction équitable d'un autre ordre.

Art. 18.

L'arrêt rendu par la Cour Permanente de Justice Internationale sera exécuté de bonne foi par les Parties.

Les difficultés auxquelles son interprétation pourrait donner lieu seront tranchées par la Cour de Justice que chacune des Parties pourra saisir à cette fin par voie de simple requête.

Art. 19.

Durant le cours de la procédure de conciliation ou de la procédure judiciaire, les Parties contractantes s'abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l'acceptation des propositions de la Commission de conciliation ou sur l'exécution de l'arrêt de la Cour Permanente de Justice Internationale.

Art. 20.

Les contestations qui surgiraient au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent Traité seront, sauf convention contraire, soumises directement à la Cour Permanente de Justice Internationale par voie de simple requête.

Art. 21.

Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Luxembourg dans le plus bref délai possible.

Le Traité entrera en vigueur dès l'échange des ratifications. Il est conclu pour la durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera censé être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.

Si une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire est pendant lors de l'expiration du présent Traité, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent Traité ou de toute autre convention que les Parties contractantes seraient convenues de lui substituer.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité.

Fait, en double exemplaire, à Luxembourg, le 15 avril 1932.

G. de' Rossi — Bech

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*

Fani.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 luglio 1932, n. 870.

Assicurazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di provvedere all'assicurazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia » contro i rischi di costruzione ed allestimento e quelli ordinari di navigazione, che non siano coperti dal mercato assicurativo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere, con le modalità ed i limiti indicati negli articoli seguenti, l'assicurazione dei piroscafi « Rex », varato a Genova-Sestri il 1° agosto 1931, e « Conte di Savoia », varato a Trieste il 28 ottobre 1931, entrambi attualmente in corso di costruzione ed allestimento per conto della Società di navigazione « Italia » (Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo e Navigazione generale).

Art. 2.

Costituiscono oggetto dell'assicurazione di cui all'articolo precedente i rischi di costruzione e di allestimento e quelli ordinari di navigazione, da cui derivi perdita totale od abbandono.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni terrà gestione separata dei rischi medesimi, direttamente o a mezzo di una delle società ad esso collegate, autorizzata all'esercizio dell'assicurazione trasporti.

La gestione è tenuta per conto e nell'interesse dello Stato.

Art. 3.

I rischi di costruzione e di allestimento dei piroscafi indicati all'art. 1 sono limitati alle somme eventualmente non coperte d'assicurazione presso l'industria privata.

L'assicurazione dei rischi suddetti, compresi quelli delle prove contrattuali, cesserà per ciascun piroscafo dal giorno in cui esso sarà consegnato dalla Società costruttrice alla Società committente. Sino a tal giorno l'assicurazione sarà fatta a favore delle società o ditte che hanno assunto la costruzione e l'allestimento dei piroscafi, ma le relative polizze saranno vincolate alla Società « Italia » ed all'Istituto di credito navale, in conformità delle clausole contenute nei contratti intercedenti fra il committente e gli assuntori della costruzione e dell'allestimento e tra il committente e l'Istituto di credito navale.

Art. 4.

I rischi ordinari di navigazione per perdita totale o abbandono, sui piroscafi indicati all'art. 1, saranno assunti nei limiti delle somme eventualmente non coperte, e che non sia possibile coprire d'assicurazione dalla industria privata.

Art. 5.

Le condizioni di assicurazione saranno stabilite dal Comitato costituito con le norme dell'art. 7 in analogia a quelle in uso presso l'industria privata nazionale.

Per la determinazione del premio di assicurazione, il valore delle navi assicurate sarà stabilito tenuto conto del costo di costruzione e del normale deperimento annuale.

Art. 6.

I premi di assicurazione saranno accantonati in uno speciale fondo presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni. Il fondo sarà gestito con le norme stabilite dal Ministero delle comunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Dal fondo stesso saranno prelevate le somme occorrenti per il pagamento degli indennizzi e dei premi di riassicurazione. In caso d'insufficienza del fondo sarà provveduto mediante apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni.

Per la gestione stessa è stabilita a favore dell'Istituto una commissione del 3 % dei premi, comprensiva di ogni spesa o compenso.

Art. 7.

Alla determinazione del valore delle navi, dell'ammontare del premio di assicurazione, all'accettazione e definizione dei rischi ed alla liquidazione dei sinistri, presiede uno speciale Comitato, le cui funzioni sono gratuite.

Al Comitato stesso è conferita ogni più ampia facoltà per la gestione dei rischi di cui agli articoli 3 e 4, compresa quella di provvedere alla cessione in riassicurazione, con opportune garanzie e cautele, dei rischi stessi ad imprese (nazionali od estere) di notoria solidità.

Il Comitato, avente sede presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, è nominato con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Fanno parte del Comitato suddetto:

il presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, che lo presiede;

il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

un rappresentante del Registro italiano navale ed aeronautico;

un rappresentante della Confederazione nazionale fascista imprese di navigazione marittima ed aerea;

un rappresentante della Confederazione nazionale fascista del credito e delle assicurazioni;

un rappresentante della Società collegata all'Istituto nazionale delle assicurazioni che provvede alla speciale gestione di cui all'art. 2;

un rappresentante dell'Unione italiana di riassicurazioni.

Le deliberazioni del Comitato sono subordinate all'approvazione dei Ministri per le comunicazioni, per le finanze e per le corporazioni in quanto concerne la determinazione della misura del rischio e del premio.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 10. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 871.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Catanzaro.

N. 871. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Catanzaro.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 872.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Umago.

N. 872. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione di carità di Umago (provincia di Pola).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 873.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Postal.

N. 873. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Postal (provincia di Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 874.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Castelmassa.

N. 874. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico della Congregazione di carità di Castelmassa.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 875.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Bosaro.

N. 875. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico della Congregazione di carità di Bosaro.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 876.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Ligosullo.

N. 876. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Ligosullo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 877.
Erezione in ente morale della « Fondazione 6 agosto 1916 » a favore dei militari di truppa dell'8° reggimento fanteria.

N. 877. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la « Fondazione 6 agosto 1916 », costituita col capitale nominale di L. 4000 e destinata a favore dei militari di truppa dell'8° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 30 giugno 1932.
Scioglimento del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto chimico-agrario sperimentale di Gorizia e nomina del commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 13 e 42 del R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, concernente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, modificati con la legge 5 giugno 1930, n. 951;

Vista la lettera in data 10 giugno 1932-X, con la quale il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto chimico-agrario sperimentale di Gorizia, in carica all'epoca dell'emanazione del R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, ha presentate le dimissioni dalla carica stessa;

Considerato che, in seguito a tali dimissioni e fino a quando non sarà possibile di provvedere alla costituzione del Comitato amministrativo dell'Istituto predetto, a norma del nuovo statuto dell'Ente, da emanarsi giusta l'art. 3 del Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, viene a determinarsi irregolare funzionamento dell'Istituto;

Ritenuta, in conseguenza, l'opportunità dello scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto e della nomina di un commissario straordinario;

Sentito il parere del Comitato per la sperimentazione agraria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto chimico-agrario sperimentale di Gorizia è sciolto.
Il cav. uff. Alessandro Visca è nominato commissario straordinario, con l'incarico del governo amministrativo dell'Istituto, fino a nuova disposizione.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1932 - Anno X
Registro n. 12 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 143.

(4245)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1932.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Torino ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Torino chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Torino la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1932 - Anno X
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 327. — GUALTIERI.

(4233)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1932.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Cremona ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Cremona, chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Cremona, la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1932 - Anno X
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 87.

(4234)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1932.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare ed a cedere alcuni immobili siti in Mocogno di Lama Mocogno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 19 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Lama Mocogno il 30 settembre 1928-VI a rogito del notaio dott. Paolo Cuniberti, residente in Pavullo, atto col quale l'Opera nazionale Balilla acquistò due appezzamenti di terreno di proprietà privata siti in Mocogno di Lama Mocogno per il prezzo complessivo di L. 1600;
Considerato che su tale terreno fu iniziato a cura dell'Opera nazionale Balilla un edificio da destinare ad uso di caserma montana;

Veduto l'atto stipulato in Modena il 5 giugno 1930-VIII a rogito del notaio Arturo Sillingardi, residente in Modena, atto col quale l'Opera nazionale Balilla cedette in proprietà alla Cassa di beneficenza ed assistenza fascista di Modena i due appezzamenti di terreno come sopra acquistati ed il fabbricato costruito sui medesimi ad uso di caserma montana e si impegnò di versare la somma di 150.000 lire alla detta Cassa di beneficenza ed assistenza fascista di Modena mentre la Cassa medesima si impegnò di concedere in uso perpetuo e gratuito all'Opera nazionale Balilla la caserma suddetta per esercitazioni sciatorie ed a provvedere a proprie spese al mantenimento dei partecipanti alle esercitazioni in parola nonchè a versare al Comitato provinciale dell'Opera nazionale Balilla di Modena un contributo di L. 100.000 annue;

Veduto l'atto stipulato in Modena il 20 gennaio 1931-IX a rogito del dott. Italo Zauli Saiani, notaio residente in Modena, atto col quale l'Opera nazionale Balilla a modifica del precedente atto, rinunziò a favore della Cassa di beneficenza ed assistenza fascista di Modena al diritto di uso perpetuo e gratuito sulla caserma sopraricordata e la Cassa cedette in corrispettivo in uso perpetuo all'Opera nazionale Balilla uno stabile sito in Parrello e denominato « La Prediera » e destinato a colonia estiva;

Veduta la deliberazione n. 11 in data 17 marzo 1931-IX con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato gli atti suddetti;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto ed alla cessione dei beni immobili in conformità degli atti di cui alle premesse.

Roma, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4206)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1932.

Inclusione della provincia di Campobasso, agli effetti venatori, nel 6° compartimento del Medio e Basso Adriatico.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i decreti Ministeriali 14 e 15 luglio 1932-X, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 20 dello stesso mese, con i quali veniva provveduto per la suddivisione del Regno in compartimenti venatori e veniva disposto il calendario venatorio di apertura per l'annata 1932-33;

Considerato che nei sopra citati decreti non veniva menzionata la provincia di Campobasso;

Decreta:

La provincia di Campobasso, agli effetti venatori, viene assegnata al 6° compartimento — Medio e Basso Adriatico — ed inserita, nel relativo elenco, fra Aquila e Foggia.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(4247)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-1002 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bresan Giovanni fu Antonio e fu Rutar Orsola, nato a Piedimelze (Tolmino) il 25 dicembre 1873 e residente a Piedimelze (Tolmino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bresan Maria di Giacomo Valentincic, nata a Piedicolle il 10 novembre 1881, moglie;

Bresan Giovanni, nato a Piedimelze il 22 gennaio 1906, figlio;

Bresan Maria, nata a Piedimelze il 22 gennaio 1908, figlia;

Bresan Giuseppe, nato a Piedimelze il 3 marzo 1912, figlio;

Bresan Angela, nato a Piedimelze il 23 maggio 1915, figlia;

Bresan Venceslao, nato a Piedimelze il 4 luglio 1917, figlio;

Bresan Matilde, nata a Piedimelze l'11 febbraio 1921, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4020)

N. 50-1007 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bresan Mattia fu Andrea e fu Leban Anna, nato a Sallas Ciadra (Tolmino) il 22 febbraio

1880 e residente a Sallas Ciadra (Tolmino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bresan Giuseppina di Giuseppe Leban, nata a Ciadra il 22 gennaio 1888, moglie;

Bresan Mattia, nato a Sallas Ciadra il 24 ottobre 1906, figlio;

Bresan Giovanni, nato a Sallas Ciadra il 14 dicembre 1907, figlio;

Bresan Marianna, nata a Sallas Ciadra il 26 novembre 1908, figlia;

Bresan Cristina, nata a Sallas Cialdra il 10 agosto 1911, figlia;

Bresan Teresa, nata a Sallas Ciadra il 12 settembre 1912, figlia;

Bresan Lucia, nata a Sallas Ciadra il 6 dicembre 1913, figlia;

Bresan Caterina, nata a Sallas Ciadra il 7 novembre 1915, figlia;

Bresan Giuseppe, nato a Sallas Ciadra il 9 gennaio 1920, figlio;

Bresan Luigi, nato a Sallas Ciadra il 29 maggio 1921, figlio;

Bresan Paolina, nata a Sallas Ciadra il 1° dicembre 1922, figlia;

Bresan Andrea, nato a Sallas Ciadra il 14 novembre 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4021)

N. 50-1008 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Bresan Giovanni di Andrea e fu Leban Anna, nato a Sallas Ciadra (Tolmino) il 12 dicembre 1883 e residente a Sallas Ciadra (Tolmino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bresan Caterina fu Giovanni Rutar, nata a Sallas Ciadra il 3 aprile 1888, moglie;

Bresan Giovanni, nato a Sallas Ciadra il 18 novembre 1913, figlio;

Bresan Francesco, nato a Sallas Ciadra il 22 gennaio 1916, figlio;

Bresan Maria, nata a Sallas Ciadra il 23 dicembre 1917, figlia;

Bresan Michele, nato a Sallas Ciadra il 13 luglio 1919, figlio;

Bresan Oscarre, nato a Sallas Ciadra il 9 gennaio 1922, figlio;

Bresan Rosa, nata a Sallas Ciadra il 22 luglio 1926, figlia;

Bresan Andrea fu Mattia, nato a Sallas Ciadra il 28 novembre 1855, padre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4022)

N. 50-1009 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bresan Oscarre fu Andrea e fu Leban Antonia, nato a Tolmino l'11 luglio 1883 e residente a Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresciani ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4023)

N. 50-285 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Antonio fu Giuseppe e fu Cecon Luigia, nato a Robedischis (Bergogna) il 4 settem-

bre 1905 e residente a Robedischis (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Amalia fu Giuseppe Cencic, nata a Robedischis il 28 gennaio 1904, moglie;
Cencic Luigi, nato a Robedischis il 10 novembre 1925, figlio;
Cencic Romualdo, nato a Robedischis il 22 ottobre 1927, figlio;
Cencic Leonarda, nata a Robedischis il 16 gennaio 1930, figlia;
Cencic Leonardo fu Giuseppe, nato a Robedischis il 6 novembre 1907, fratello;
Cencic Maria fu Giuseppe, nata a Robedischis il 4 aprile 1910, sorella;
Cencic Giovanni fu Giuseppe, nato a Robedischis il 18 giugno 1911, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4024)

N. 50-286 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cencic Teresa fu Pietro e fu Cencic Maria, nata a Robedischis (Bergogna) il 24 agosto 1871 e residente a Robedischis (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4025)

N. 50-287 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cencic Amalia in Cenci fu Giuseppe e fu Cencic Luigia, nata a Robedischis (Bergogna) il 28 gennaio 1904 e residente a Robedischis (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4026)

N. 50-288 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Francesco fu Pietro e di Cencic Teresa, nato a Robedischis (Bergogna) il 4 dicembre 1881 e residente a Robedischis (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Giovanna di Antonio Pausin, nata a Robedischis il 26 ottobre 1889, moglie;
Cencic Rosalia, nata a Robedischis il 7 luglio 1915, figlia;
Cencic Maria, nata a Robedischis il 18 ottobre 1919, figlia;
Cencic Susanna, nata a Robedischis il 14 agosto 1923, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4027)

N. 50-289 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Leonardo fu Giovanni e della fu Cencic Lucia, nato a Robedischis (Bergogna) il 23 dicembre 1871 e residente a Robedischis (Bergogna) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Rosa di Stefano Cencic, nata a Montefosca il 23 maggio 1885, moglie;
Cencic Francesco, nato a Robedischis il 1° marzo 1903, figlio;
Cencic Antonio, nato a Robedischis il 17 aprile 1905, figlio;
Cencic Vincenzo, nato a Robedischis il 27 novembre 1908, figlio;
Cencic Luigi, nato a Robedischis il 2 giugno 1910, figlio;
Cencic Maria, nata a Robedischis il 1° febbraio 1912, figlia;
Cencic Paolina, nata a Robedischis il 21 novembre 1915, figlia;
Cencic Giuseppe, nato a Robedischis il 10 agosto 1919, figlio;
Cencic Amalia, nata a Robedischis il 27 settembre 1924, figlia;
Cencic Luigi di Maria Cencic, nato a Robedischis il 15 luglio 1929, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4028)

N. 50-290 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cencic Rosa in Cenci fu Stefano e di Mokoringh Maria, nata a Montefosca il 23 maggio 1885 e residente a Bergogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4029)

N. 50-995 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bressan Andrea di Giovanni e di Leban Anna, nato a Tolmino il 21 ottobre 1885 e residente a Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bresan Teresa fu Antonio Jan, nata a Gorizia il 7 luglio 1901, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4030)

N. 50-996 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bresan ved. Anna fu Giovanni Kenda e della fu Gaberscik Maria, nata a Gabria (Tolmino) il 5 luglio 1897 e residente a Gabria (Tolmino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bresan Giovanni fu Giovanni, nato a Gabria il 1° settembre 1923, figlio;

Bresan Giuliana fu Giovanni, nata a Gabria il 18 giugno 1925, figlia;

Bresan Francesco fu Giovanni, nato a Gabria il 27 gennaio 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4031)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 166.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° agosto 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.61
Inghilterra (Sterlina)	69 —
Francia (Franco)	76.90
Svizzera (Franco)	382 —
Albania (Franco)	378.20
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.732
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.10
Cecoslovacchia (Corona)	58.42
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.72
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.675
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.43
Olanda (Fiorino)	7.93
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158.50
Svezia (Corona)	3.55
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	378.38
Rendita 3,50 % (1906)	72.325
Id. 3,50 % (1902)	68.50
Id. 3 % lordo	46.675
Consolidato 5 %	80.50
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.025
Id. id. Id. 1934	99.70
Id. id. Id. 1940	98.725
Id. id. Id. 1941	98.875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	82.85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 172.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 5 per cento, n. 177425, di L. 360, intestato a Grella Roberto fu Zaverio, domiciliato a Roma.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 28 maggio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3631)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di capo-officina per le macchine utensili presso il Regio istituto industriale nazionale di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la legge 28 giugno 1929, n. 1024;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale nazionale di Bergamo, approvata con decreto Ministeriale 16 marzo 1925;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4113, in data 7 marzo 1932, che autorizza a bandire il concorso pubblico per il posto di capo-officina per le macchine utensili vacante nel Regio istituto industriale nazionale di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale nazionale di Bergamo è aperto il concorso pubblico, per titoli e per esami, al posto di capo-officina per le macchine utensili.

Art. 2.

Il capo-officina prescelto inizia la sua carriera come capo-officina d'Istituto industriale inquadrato nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800, rispettivamente ridotti a L. 8184 ed a L. 1584, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 9°.

Dal periodo di prova, ai soli effetti del conseguimento dell'anzianità, è esonerato il personale titolare ammesso al concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio. Licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari e altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità del candidato ad occupare il posto di capo-officina per le macchine utensili;

2° copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto);

5° certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali, o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la carta di identità.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4235)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di capo-officina edile presso il Regio istituto industriale di Messina.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la legge 28 giugno 1929, n. 1024;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Messina, approvata con decreto Ministeriale 23 settembre 1925, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1925;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 107601 del 7 giugno 1930-VIII, che autorizza fra l'altro a bandire il concorso per il posto di capo-officina edile nel Regio istituto industriale di Messina;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Messina è aperto il concorso pubblico, per titoli e per esami, al posto di capo-officina edile.

Art. 2.

Il capo-officina prescelto inizia la sua carriera come capo-officina d'istituto industriale inquadrato nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800, rispettivamente ridotti a L. 8184 ed a L. 1584, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 9°.

Dal periodo di prova, ai soli effetti del conseguimento dell'anzianità, è esonerato il personale titolare ammesso al concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio Licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari e altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità del candidato ad occupare il posto di capo-officina per le macchine utensili;

2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto);

5° certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali, o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la carta di identità.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: DI MARZO.

(4236)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di capo-officina titolare per il ferro presso il Regio laboratorio scuola di Pieve di Cadore.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;
Vista la pianta organica del Regio laboratorio scuola di Pieve di Cadore approvata con decreto Ministeriale 4 maggio 1926, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1926;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, circa la riduzione degli stipendi o degli altri emolumenti dei dipendenti statali;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio laboratorio scuola di Pieve di Cadore è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di capo-officina titolare per il ferro.

Art. 2.

Il capo-officina prescelto inizia la sua carriera come capo-officina di laboratorio scuola inquadrato nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800, ridotti, in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, rispettivamente a L. 8184 e a L. 1584, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 10°.
Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.
Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:
1° titolo di studio (in originale o in copia autentica). Licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari e altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità del candidato ad occupare il posto di capo-officina per il ferro. Per il personale in servizio come titolare nelle scuole di grado inferiore, titoli di esercizio professionale;
2° copia autentica dell'atto di nascita, dalla quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, eccezione fatta per i combattenti ed invalidi di guerra per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. (La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale);
3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale;
4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto);
5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);
6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto);
7° stato di famiglia;
8° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;
9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);
10° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.
I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.
Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.
Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati da scuole di istruzione media tecnica aventi ordinamento autonomo, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma.
Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.
La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente o la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.
L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà trascorrere dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato decreto del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4237)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.